



LA RETTRICE

VISTA la legge 30 marzo 1971, n. 118, rubricata "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.";

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate " e in particolare l'art. 3, comma 3;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e, in particolare, l'articolo 8, comma 4;

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 688 (prot. 91272) del 30 giugno 2020 rubricato "Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie nonché determinazione dei posti in deroga";

TENUTO CONTO di procedere alla revisione delle Linee guida citate, al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli studenti e adeguare il testo al dettato normativo

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 11 luglio 2023;

ACQUISITA la deliberazione del Senato Accademico del 18 luglio 2023 (prot. 160592 del 19 luglio 2023) di approvazione delle Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a programmazione nazionale e locale e della Nota Tecnica allegata alle Linee guida nonché tenuto conto della richiesta di approfondimento in merito all'articolo 3 comma 3;

ACQUISITA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023 (prot.



168114 del 28 luglio 2023):

DECRETA

l'emanazione delle nuove **Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a programmazione nazionale e locale** e della Nota Tecnica allegata alle Linee guida (Allegato 1) nel testo che segue.

Articolo 1 – Definizione posti disponibili

1. I posti disponibili per le iscrizioni agli anni successivi al primo sono individuati annualmente dall'Unità Supporto alla pianificazione Assicurazione della qualità e Valutazione alla data del 15 maggio e calcolati secondo quanto riportato nella Nota tecnica allegata (All. 1).
2. A tal fine l'Area Servizi alla Didattica comunica, in tempo utile, all'Unità Supporto alla pianificazione Assicurazione della qualità e Valutazione:
 - a) le graduatorie attive e in fase di scorrimento: i corsi di studio che si trovano in questa condizione sono esclusi dalla determinazione dei posti disponibili;
 - b) le graduatorie attive nelle quali tutti i posti disponibili sono stati attribuiti: i corsi di studio che si trovano in questa condizione sono esclusi dalla determinazione dei posti disponibili;
 - c) le graduatorie non attive per assenza di idonei ma con posti disponibili: i corsi di studio che si trovano in questa condizione concorrono alla determinazione dei posti da mettere a bando.

Articolo 2 – Bandi per l'ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a programmazione nazionale e locale

1. L'ammissione agli anni successivi al primo, per trasferimento da altro Ateneo italiano o estero, per passaggio interno da altro corso di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo fiorentino o per abbreviazione di corso per riconoscimento di studi svolti in Italia o all'estero è disposta con apposito bando emanato ogni anno con decreto rettorale, in conformità alle disposizioni delle presenti linee guida e della normativa vigente.
2. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente secondo le modalità e i tempi riportati in tali bandi. L'Ateneo non è tenuto a esaminare le domande pervenute in assenza di bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
3. Per la partecipazione ai suddetti bandi, non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione.



Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo deve essere presentata esclusivamente online, tramite la procedura indicata nel relativo bando, entro il 30 luglio di ogni anno.
2. Potranno partecipare alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti dai singoli bandi; non è consentita la partecipazione al bando a coloro che sono iscritti da un numero pari o superiore alla durata normale del corso di laurea.
3. La domanda deve pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, completa di tutta la documentazione richiesta.
 - I candidati iscritti ad un Ateneo italiano devono presentare autocertificazione, scaricata dai servizi online del proprio Ateneo degli esami sostenuti e registrati in carriera entro la data di scadenza del bando con l'indicazione dei CFU e la relativa valutazione
 - I candidati iscritti ad un Ateneo straniero devono presentare l'elenco degli esami sostenuti con l'indicazione dei CFU/ECTS o equivalenti secondo la normativa dello Stato di provenienza, e delle rispettive votazioni ottenute. Inoltre, devono presentare i programmi di tali esami tradotti (se necessario) e legalizzati. I programmi degli esami devono essere validati e certificati dalla competente struttura dell'Ateneo di provenienza.
4. I candidati iscritti in Università estere devono produrre, pena l'esclusione dalla procedura, la documentazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana (ad eccezione dei documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola che non necessitano di traduzione in italiano), legalizzata secondo la normativa vigente e accompagnata dalla Dichiarazione di valore in loco, che attesti gli anni di iscrizione, il numero di ore di attività didattica di ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, il voto e i relativi programmi didattici in lingua italiana.
5. Gli studi compiuti, se svolti presso Atenei di Paesi UE, possono essere attestati dal Diploma Supplement, fermo restando l'obbligo della presentazione dei programmi, laddove mancanti, e/o della Dichiarazione di valore. Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una corrispondenza nell'Ordinamento italiano previsto per il Corso di laurea o laurea magistrale richiesta.
6. I cittadini extra UE residenti all'estero, che si iscrivono per la prima volta all'università in Italia, devono altresì soddisfare il requisito della lingua italiana. A tal fine devono, in alternativa: superare una prova di lingua italiana di livello minimo B2 anche tra quelle offerte dall'Università di Firenze o presentare un certificato di conoscenza della lingua italiana livello minimo B2.
7. I candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - handicap grave (ex articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992)
 - invalidità superiore al 66% (ex Legge n. 118 del 30 marzo 1971)
 - che abbiano nel proprio nucleo familiare un parente di primo grado oppure il coniuge (compresi i conviventi more uxorio e le unioni civili ex Legge 76/2016)



stabilmente convivente con grave patologia accertata da struttura ospedaliera, residente nella regione Toscana o che necessitino di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel medesimo territorio devono presentare istanza corredata da idonea e completa documentazione secondo quanto indicato nei singoli bandi.

8. Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza della presentazione delle domande prevista nel bando.

Articolo 4 - Criteri per la valutazione delle domande

1. I Presidenti delle Scuole interessate comunicano, entro il 15 maggio di ogni anno, per ciascun anno della durata del corso di laurea, i criteri di cui i candidati devono essere in possesso per partecipare alla selezione, al fine della predisposizione del bando di cui all'articolo 1.
2. I Comitati per la Didattica dei singoli corsi di laurea, costituiti ai sensi dell'art. 33 comma 10 dello Statuto, valutano le domande pervenute tenuto conto:
 - del numero di crediti formativi universitari (CFU) riconoscibili (o dei crediti equivalenti secondo la normativa dello Stato di provenienza) e delle votazioni riportate negli esami
 - della congruità del programma didattico degli esami sostenuti.
3. Nella valutazione dei programmi, ai fini della convalida degli esami, i Comitati possono richiedere il parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento.
4. Sono ritenuti validi gli insegnamenti con un numero di CFU di attività afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari pari o superiore a quelli previsti nel piano di studio del corso del corso di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo fiorentino verso cui si chiede il trasferimento. In caso di insegnamenti con CFU di attività afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari superiori, viene comunque riconosciuto, al massimo, il valore dei CFU del corrispondente insegnamento del corso di studio offerto in questo ateneo (CFU riconoscibili).
5. In caso di mancata corrispondenza, in difetto, dei CFU tra gli esami sostenuti in precedenza e quelli previsti dal piano di studi del nostro Ateneo si rimanda alle Commissioni didattiche la valutazione, nel rispetto del principio di flessibilità al fine di favorire il più possibile il candidato.
6. Non sono considerate le lodi, le valutazioni di idoneità e i giudizi.
7. Per gli esami conseguiti in Atenei stranieri con sistema di votazione diverso da quello italiano, i voti sono convertiti secondo i criteri stabiliti nella "Tabella di conversione dei titoli stranieri" di cui all'Allegato 2, del D.D. n. 859 del 2 maggio 2019.
8. Il numero totale dei CFU riconosciuti viene attribuito sulla base di quanto dichiarato in domanda.



Articolo 5 - Formazione della graduatoria

1. I candidati saranno assegnati agli anni di corso in cui possono essere ammessi secondo i criteri definiti nei bandi ad eccezione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze della formazione primaria e dei corsi di laurea triennale e magistrale delle Professioni sanitarie per cui si rimanda a quanto disposto dai decreti ministeriali pubblicati annualmente e richiamati nei rispettivi bandi.
2. Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori alle eventuali disponibilità di posti, i Comitati per la didattica formulano una graduatoria definita in base ai seguenti criteri di priorità enunciati in ordine di prevalenza:
 - i. studenti iscritti al medesimo corso di laurea presso altro ateneo
 - ii. studenti iscritti ad altro corso di laurea
 - iii. studenti già laureati in corsi di laurea e laurea magistrale/equipollenze

Qualora valutate le istanze riferite alla categoria i. residuassero posti vacanti si procederà alla valutazione delle istanze riferite alle successive categorie seguendo l'ordine sopraindicato.

3. All'interno di ciascuna categoria a parità di CFU riconosciuti e attribuiti sulla base di quanto dichiarato in domanda prevale nell'ordine:
 - i. il candidato con la media ponderata dei voti più alta, calcolata sui crediti riconosciuti
 - ii. il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, comma 9).
4. In caso di parità tra uno o più candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 comma 7 e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato con handicap grave (ex articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992) o con invalidità superiore al 66% (ex Legge n. 118 del 30 marzo 1971) o che abbia nel proprio nucleo familiare un parente di primo grado oppure il coniuge (compresi i conviventi more uxorio e le unioni civili ex Legge 76/2016) stabilmente convivente con grave patologia accertata da struttura ospedaliera, residente nella regione Toscana o che necessiti di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel medesimo territorio.

Articolo 6 - Pubblicazione della graduatoria e iscrizione

1. Il Comitato, alla conclusione dei propri lavori, invia i verbali all'Area Servizi alla Didattica entro il 15 settembre, indicando per ciascuno studente l'anno a cui viene ammesso.
2. La graduatoria, approvata con decreto rettorale, è pubblicata sul sito di Ateneo alle pagine dedicate entro il 30 settembre di ogni anno. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile. La pubblicazione della graduatoria vale come notifica a tutti gli effetti, non sono inviate comunicazioni personali.



3. I candidati ammessi ad uno degli anni successivi al primo sono tenuti, entro il termine perentorio previsto nel bando, a perfezionare l'iscrizione pagando la quota di contribuzione secondo le indicazioni riportate nei bandi.
4. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dal comma precedente sono considerati rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo, e si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di candidati idonei in attesa.

Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente DR 688 (97272) del 30 giugno 2020.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)